DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 59/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 novembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1961, con il quale il Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per gli esercizi dal 1999 al 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1999 al 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Luigi Pietro Caruso

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 3 dicembre 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Avvocato Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER GLI ESERCIZI 1999 E 2000

S O M M A R I O

1. – Premessa *Pag.* 13

2. – Ordinamento e finalità » 14

3. – Gli organi » 16

4. – Il personale » 20

5. – Le fonti di entrata » 21

6. – L'attività istituzionale » 23

7. – I bilanci » 26

8. – Bilanci previsionali » 28

9. – Il conto finanziario » 29

10. – Partite di giro » 33

11. – Gestione dei residui » 34

12. – Il conto patrimoniale » 37

13. – Il conto economico » 38

14. – La situazione amministrativa » 39

15. – Conclusioni » 40

1 - Premessa

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza per gli esercizi 1999 e 2000.

L'Ente in questione è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1361 del 20 giugno 1961.

Con determinazione n. 44/99 in data 16 luglio 1999 la Corte dei conti ha riferito sul risultato del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie relative agli esercizi dal 1994 al 1998 (Atti Parlamentari – Doc. XV – XIII^ legislatura – Vol. n. 211).

Con la presente relazione, ora, la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria del Fondo stesso per gli esercizi 1999 e 2000, pur non mancando di fare riferimento, per un opportuno raccordo, alla gestione dell'esercizio 1998.

2 - Ordinamento e finalità

Il Fondo di assistenza per il personale di Pubblica Sicurezza è stato istituito con la legge 12 novembre 1964, n. 1279 che ha conferito all'Ente in questione personalità giuridica di diritto pubblico ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno e attribuendogli la sede in Roma, presso la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza dello stesso Ministero.

L'Ente trae origine dal Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di Pubblica Sicurezza, risultante dalla fusione - disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 - di tre precedenti Fondi minori. Ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 1279 del 1964 all'Ente in questione furono devoluti il patrimonio del preesistente Fondo assistenza, previdenza e premi, nonché le entrate che la legislazione in vigore ed ogni altra disposizione assegnavano allo stesso.

Le finalità del Fondo sono individuate dall'art. 2 della legge n. 1279/1964 e consistono in provvedimenti assistenziali a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza di qualsiasi carriera e grado e dei figli del personale anzidetto nonché in attività di carattere sociale, ricreativo e culturale nei riguardi del personale stesso.

L'elencazione completa delle provvidenze è riportata nel precedente referto, cui si fa riferimento: di particolare rilevanza l'assunzione di iniziative ricreative a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, quali l'apertura di centri sportivi e di stabilimenti balneari o montani.

Lo Statuto dell'Ente è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 923.

Esso disciplina più dettagliatamente (articoli 1 - 9) le modalità secondo le quali debbono essere conseguiti gli scopi normativi, aggiungendo espressamente, all'art. 1, che l'assistenza prestata dal Fondo è "a completamento ed integrazione dell'opera che già prestano altri Enti ed istituzioni assistenziali".

Appare evidente il riferimento all'I.N.P.D.A.P. (già E.N.P.A.S.), che è l'Ente cui è istituzionalmente devoluta l'assistenza di tutti i dipendenti dello Stato per cui le prestazioni effettuate dal Fondo in questione, essendo prevalentemente di natura assistenziale, assumono un aspetto aggiuntivo rispetto a quella assicurata dall'INPDAP, mentre le prestazioni di natura previdenziale sono limitate alle assicurazioni in favore del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi.

La Corte, in più di una occasione, non ha mancato di rilevare il fenomeno della frammentazione e della duplicazione nel campo dell'assistenza ai pubblici dipendenti e su di esso avrà modo di soffermarsi in sede di considerazioni conclusive.

3 – Gli organi

Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, sono Organi del Fondo: il Consiglio di amministrazione (artt. 10 e 11), il Presidente del Consiglio di amministrazione (art. 12), e il Collegio dei revisori dei conti (art. 14).

A seguito della modifica allo Statuto introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 464, il Consiglio di amministrazione, in luogo dei dieci membri di diritto previsti dallo Statuto originario, è stato così composto:

- *Capo della Polizia*, con funzioni di Presidente;
- *Vice Capo della Polizia*, con funzioni di Vicario;
- *Direttore Centrale per gli Affari Generali*;
- *Direttore Centrale del Personale*;
- *Direttore Centrale per i servizi di ragioneria*;
- *Dirigente preposto ai settori assistenziali della P.S.*

In applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha espressamente abrogato le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza del personale nei Consigli di amministrazione delle Amministrazioni pubbliche, con decreto ministeriale emanato in data 17 settembre 1994 sono stati esclusi dal Collegio i quattro rappresentanti sindacali che il D.P.R. n. 464/1985 prevedeva in aggiunta ai sei membri di diritto sopra citati.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'Interno e la loro prestazione è gratuita.

Essi permangono in carica per tutto il periodo durante il quale ricoprono le relative funzioni istituzionali, con la conseguenza che i singoli membri possono essere sostituiti senza la necessità di una nuova composizione dell'intero Collegio assicurando, in tal modo, una continuità di gestione.

L'art. 13 dello Statuto prevede anche la figura del Segretario del Fondo di assistenza con funzioni esclusivamente notarili, in quanto non è previsto un suo concorso alla formazione della volontà del Consiglio di amministrazione, né la titolarità di funzioni esterne.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione ogni qualvolta se ne presenti la necessità; nei casi di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vice Capo della Polizia con funzioni vicarie.